

Repertorio n. 47591

Raccolta n. 31607

**Verbale di assemblea straordinaria
di Associazione non riconosciuta**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore quattordici e minuti venti

(18 dicembre 2024)

In Forlì, in Corso Diaz n. 34, presso la sede dell'Associazione CENTRO DIEGO FABBRI, ove richiesto.

Avanti a me Avv. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, è presente:

- Baccolini Raffaella nata a Bologna il 25 luglio 1960 domiciliata per la carica presso la sede della sottoindicata società, che interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione non riconosciuta:

"CENTRO DIEGO FABBRI di studi, ricerche e formazione sul teatro ed i linguaggi dello spettacolo", con sede legale in Forlì (FC) in Corso Diaz n. 34, codice fiscale: 92056350405, P. I.V.A.: 03556880403, iscritta al R.E.A. nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Romagna, Forlì-Cesena e Rimini al n. 425414;

comparente della cui identità personale, e qualifica io notaio sono certo, la quale mi dichiara che in questi luogo, giorno ed ora è stata convocata, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria della suddetta associazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

(OMISSIS)

4. Approvazione del nuovo Statuto sociale

(OMISSIS).

E mi chiede di redigerne il verbale limitatamente al quarto punto all'ordine del giorno.

Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 9.11 del vigente Statuto la signora Baccolini Raffaella nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, la quale constata e mi dichiara che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto;

- sono presenti gli associati:

* Eredi Famiglia Fabbri, in persona di Fabbri Ilaria, in audio collegamento;

* Incontri Internazionali Diego Fabbri APS, in persona di Natali Ivano Presidente del Consiglio Direttivo;

* Provincia di Forlì-Cesena, per delega al consigliere provinciale Michele Valli;

il tutto come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per

Registrato a FORLÌ
il 23 dicembre 2024
al n.10156
Serie 1T
Esatti Euro Esente

espressa volontà della comparente;

- per il Consiglio Direttivo oltre ad essa Presidente sono presenti Natali Ivano, nonché, in audio collegamento, Fabbri Ilaria;

- è presente il Direttore Paolo De Lorenzi;

- è presente il revisore rag. Evelina Aprili.

A questo punto il Presidente, accertata l'identità dei partecipanti e la loro legittimazione, dichiara l'Assemblea validamente costituita anche in seduta straordinaria.

Procede alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Rammenta che l'adozione del nuovo statuto dell'Associazione è finalizzata a presentare la richiesta di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, come Associazione non riconosciuta, nella sezione g) e per tale motivo si è reso necessario un significativo adeguamento dello stesso alle norme del D. Lgs. 117/2017, ovvero al Codice del Terzo Settore.

Rammenta che la questione è da tempo discussa fra i soci e che il testo di statuto in approvazione è già stato inviato in precedenza agli stessi, affinché potessero prenderne visione.

Il Presidente chiede al sottoscritto Notaio di illustrare il nuovo testo dello Statuto associativo che sostituirà integralmente quello vigente, già trasmesso prima d'ora a tutti gli associati.

Si procede quindi all'illustrazione del nuovo testo di statuto.

Si fa presente che l'Associazione, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dovrà introdurre nell'articolo 1 l'acronimo ETS. Si evidenzia in particolare che l'attuale durata dell'Associazione è prevista fino al 31 dicembre 2024, mentre con l'approvazione del presente statuto la durata diventa indeterminata, come previsto nell'art. 1.

All'articolo 2 è precisato che l'associazione non ha scopo di lucro e che non può in alcun modo distribuire, direttamente o indirettamente, utili o avanzi di gestione.

Fa altresì presente la necessità di adeguare l'articolo 3 al fine di ricondurre le attività previste dallo statuto all'interno di quelle descritte dall'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, ferme restando le finalità perseguite dall'Associazione.

L'articolo 4 ripropone la distinzione dei soci in due categorie, fondatori e ordinari, già presente nello statuto vigente, per conservare la memoria di coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione rispetto a coloro che vi hanno aderito in un momento successivo. Peraltro si evidenzia che, come previsto nell'articolo 6, gli associati hanno tutti uguali diritti e doveri, in coerenza con i principi

e le norme del Terzo Settore

All'articolo 5 sono introdotte le modalità di ammissione e all'articolo 6 i diritti e doveri degli associati.

L'articolo 7 disciplina le circostanze che comportano la perdita della qualifica di socio e il procedimento.

All'articolo 8 sono introdotti tra gli organi dell'associazione, il Direttore e il Comitato/i Scientifico.

Tali figure sono disciplinate negli articoli 13 e 14 dello statuto; si precisa che l'istituzione di uno o più Comitati scientifici è eventuale ed è rimessa alla valutazione del Consiglio Direttivo.

All'articolo 9 sono ridefinite le competenze inderogabili dell'assemblea sulla base del disposto dell'articolo 25 del Codice del Terzo Settore. Nell'occasione si propone di introdurre per previsione statutaria la possibilità di tenere le riunioni dell'assemblea in video conferenza, come attualmente espressamente consentito dall'articolo 24 del Codice del Terzo Settore.

L'articolo 10 reca la disciplina del Consiglio Direttivo; rispetto alla disciplina vigente il numero minimo dei componenti dell'organo è ridotto a tre e quello massimo a sette.

Gli articoli 11, 12 e 13 recano la disciplina del Presidente, del Segretario e Tesoriere e del Direttore.

Nell'articolo 15 è recepita la disciplina dell'organo di controllo prevista dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

L'articolo 16 disciplina la composizione del patrimonio associativo in ottemperanza alle previsioni del Codice del Terzo Settore.

L'articolo 17 riproduce le previsioni dell'articolo 17 in materia di libri sociali, scritture contabili e bilancio.

All'articolo 18 è introdotta la disciplina prevista dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore in caso di scioglimento dell'Associazione e del conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio.

Da ultimo, l'articolo 19, reca un espresso richiamo alla disciplina del Terzo Settore per quanto non previsto nello statuto.

Nel frattempo è intervenuto all'assemblea anche il Comune di Forlì, in persona dell'Assessore Vincenzo Bongiorno.

A questo punto il Presidente fa presente agli intervenuti che l'attuale compagine associativa non consentirebbe l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in quanto in contrasto con la disciplina prevista nell'articolo 4, secondo comma, secondo cui non possono assumere la qualifica di Enti del Terzo Settore quegli enti che sono controllati, fra l'altro, da enti pubblici. Rammenta che, stante quanto previsto nella Circolare n. 0002243 del 4 marzo 2020 emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sussiste una situazione di controllo "di diritto" laddove

"l'atto costitutivo e lo statuto riservino ad un determinato soggetto escluso (oppure ad un insieme di soggetti esclusi, anche appartenenti a diverse tipologie di essi) la maggioranza dei voti esercitabili nell'organo assembleare, di indirizzo o nell'organo amministrativo, a prescindere dai diversi schemi di governance che gli ETS possono adottare. Giova evidenziare al riguardo, che la descritta situazione di controllo ricorre altresì nella circostanza nella quale, in presenza di una pluralità di soggetti esclusi facenti parte dell'ente, che singolarmente considerati non dispongano della maggioranza dei voti nell'organo assembleare o nell'organo di amministrazione, la sommatoria degli stessi produce parimenti la disponibilità della maggioranza dei voti".

Il Presidente fa presente in proposito che in data 16 dicembre 2024 hanno presentato la domanda di ammissione come soci ordinari l'associazione A.p.s. No.Vi.Art (Arti per la nonviolenza) Forlì-Cesena, con sede legale a Forlì e l'associazione Centro Studi Leonardo Melandri ETS, con sede legale a Forlì, che possiedono i requisiti richiesti dallo statuto in corso di approvazione.

A seguito dell'ingresso di tali enti nella compagine associativa in qualità di soci ordinari, e tenuto conto del fatto che lo statuto in corso di approvazione attribuisce a ciascun socio un voto, l'Associazione rispetterebbe il requisito richiesto dall'articolo 4, secondo comma, del Codice del Terzo Settore.

Il Presidente propone quindi che l'assemblea deliberi anche in merito all'ammissione delle predette associazioni.

Infine si rappresenta che, sebbene sia stato modificato l'articolo 47 del Codice del Terzo Settore che consente ora di delegare al Notaio la richiesta di iscrizione al RUNTS, tale norma non è ancora attuabile in quanto non è stato tuttora modificato il Decreto Attuativo DM 106/2020 e implementato in tal senso il Portale RUNTS. Ne consegue che la richiesta di iscrizione al RUNTS deve essere inviata dal legale rappresentante dell'Associazione con la sua firma elettronica.

Terminata l'esposizione, il Presidente invita i presenti a prendere la parola.

I soci presenti dichiarano di non avere interventi in merito, in quanto ampiamente informati su un argomento già fra gli stessi dibattuto da tempo.

A questo punto il Presidente apre la votazione dando atto che sono presenti i soci: Eredi Famiglia Fabbri, Comune di Forlì, Incontri Internazionali Diego Fabbri APS e Provincia di Forlì-Cesena.

Il Presidente invita l'assemblea a votare sulla seguente proposta di delibera.

"DELIBERA

1 - di approvare il nuovo testo dello Statuto dell'associazione conformato alle norme del Codice del Terzo Settore che

sostituirà integralmente lo Statuto attuale, nella versione illustrata in assemblea, e già a disposizione degli associati, composto di n. 19 (diciannove) articoli, prorogando conseguentemente la durata dell'Associazione;

2 - di approvare l'adesione in qualità di soci ordinari dell'Associazione "A.p.s. No.Vi.Art (Arti per la nonviolenza) Forlì-Cesena", con sede legale a Forlì, in via Publio Fausto Andrelini 59 c/o Centro Pace, codice fiscale: 92038300403, e dell'Associazione "Centro Studi Leonardo Melandri ETS", con sede legale a Forlì in Corso della Repubblica n. 117, codice fiscale: 92081940402, e di dare mandato al Consiglio Direttivo perché compia ogni attività necessaria al fine di far risultare l'associazione "A.p.s. No.Vi.Art (Arti per la nonviolenza) Forlì-Cesena" e l'associazione "Centro Studi Leonardo Melandri ETS" soci ordinari dell'Associazione;

3 - di autorizzare l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quale associazione non riconosciuta nella sezione g) (Altri enti del Terzo Settore) indicata nell'art. 46 del Codice del Terzo Settore e dell'art. 3 del D.M. 106/2020;

4 - di delegare il Presidente del Consiglio Direttivo a richiedere l'iscrizione al RUNTS e di autorizzare la stessa ad apportare allo statuto adeguato al Codice del Terzo Settore allegato al presente atto sotto la lettera "**B**", le modifiche di carattere non sostanziale eventualmente richieste dall'ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in sede di iscrizione a questo ultimo Registro."

A questo punto il Presidente invita gli associati a votare su tale proposta.

All'esito della votazione, il Presidente dichiara che, l'assemblea, mediante consenso espresso oralmente da ciascun associato

approva le delibera suestesa all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore quindici e minuti quindici.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Il presente atto è esente:

- dall'imposta di registro, ai sensi dell'art.82 comma 3 D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117;
- dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

La comparente mi dispensa dalla lettura della documentazione allegata.

Io Notaio ho ricevuto il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano, e da me letto alla comparente che lo ha approvato e confermato. Consta il presente atto di sei pagine intere e parte della presente di due fogli sottoscritto alle ore quindici e minu-

ti sedici.

Firmato: Raffaella Baccolini

Firmato: Marco Maltoni Notaio

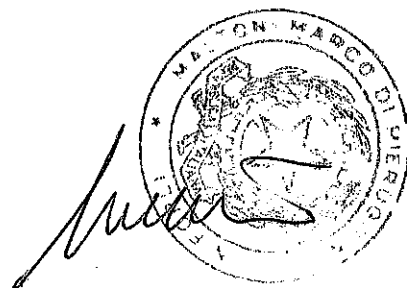
Allegato "A"

Raccolta n. 31607

FOGLIO PRESENZE

	COGNOME	NOME	FIRMA
1.	COMUNE di	FOLLI'	<i>[Signature]</i>
2.	EREDI FAMIGLIA	FABBI'	<i>[Signature]</i>
3.	PROVINCIA di	ROMA - CESENA	<i>[Signature]</i>
4.	INGENRI	INTERNAZIONALI	di FABBI' APS <i>[Signature]</i>
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

[Signature]



STATUTO "CENTRO DIEGO FABBRI ETS"

Allegato "B"

Raccolta n. 31604

Handwritten signature



ART. 1 - SEDE, COSTITUZIONE, DURATA

E' costituita ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 l'Associazione denominata "CENTRO DIEGO FABBRI ETS" *Ente del Terzo Settore d'ora in avanti "Associazione"*. L'utilizzo dell'acronimo ETS è subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS.

L'Associazione ha sede legale a Forlì, attualmente in Corso A. Diaz, 34 ed ha durata a tempo indeterminato.

Sedi secondarie, delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia sia all'estero per svolgere, attività di promozione e sviluppo della finalità istituzionale della Associazione e, nonché, di implementazione incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali.

La variazione di sede legale all'interno del medesimo comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 2 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO – UTILI O AVANZI DI GESTIONE

L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 3 – FINALITÀ' E OGGETTO SOCIALE

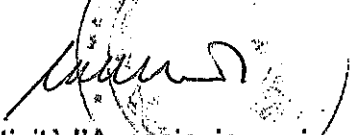
L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione ha come finalità la valorizzazione dell'opera, del pensiero e dell'insegnamento del drammaturgo Diego Fabbri partendo dal Fondo, donato dagli eredi Fabbri al Comune di Forlì e attualmente conservato presso la Biblioteca Comunale "Saffi".

Data l'universalità e la varietà dei temi umani, sociali e religiosi trattati nell'opera del drammaturgo forlivese, il suo studio originerà ulteriori attività con finalità di interesse civico, solidaristico, di utilità sociale, di promozione e valorizzazione della cultura nei campi teatrale, letterario, cinematografico, musicale, delle arti visive e di ogni altra espressione artistica, compresa la valorizzazione del patrimonio artistico/culturale, favorendo anche il perseguimento della piena accessibilità culturale da parte di ogni individuo. Il tutto per una crescita individuale e collettiva e una piena inclusione socio/culturale.

Per il perseguimento delle predette finalità svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i) art. 5 D. Lgs. 117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d) art. 5 D. Lgs. 117/2017);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f) art. 5 D. Lgs. 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l) art. 5 D. Lgs. 117/2017) .


Nell'ambito delle suddette attività l'Associazione si propone di:

- valorizzare, inventariare e catalogare il Fondo attraverso pubblicazioni, azioni di divulgazione con l'utilizzo dei mezzi e delle tecnologie informatiche nonché approfondire i suoi contenuti e la diffusione, consultazione, anche telematica, dei documenti, originali e non, al fine di perseguire la maggiore diffusione e divulgazione dei materiali in esso conservati e di quelli che eventualmente potranno venire successivamente acquisiti. Il tutto nel pieno rispetto dei diritti di proprietà del Fondo e di quanto stabilito dall' Atto di Donazione, stipulato in data 20 gennaio 1996, tra il Comune di Forlì e gli eredi Fabbri (n° 23411 di repertorio)
- indire, organizzare, gestire convegni di studio, tavole rotonde ed incontri in ambito nazionale ed internazionale;
- organizzare, patrocinare e realizzare festival, rassegne e manifestazioni, concorsi teatrali, cinematografici, musicali, artistico espressivi nonché assegnare premi e borse di studio;
- promuovere studi, pubblicazioni, mostre e spettacoli per la valorizzazione dell'arte, del teatro, anche contemporaneo, e dei diversi linguaggi artistici (letteratura, arti visive, musica, ecc...);
- stimolare e promuovere iniziative di divulgazione e formazione culturale, sia a livello locale che a livello nazionale e internazionale, nei confronti delle giovani generazioni e non solo;
- realizzare eventi culturali (laboratori, dibattiti, visite guidate, incontri, mostre, concerti, reading musicali, performance, proiezioni, ecc...);
- collaborare con enti pubblici e privati, anche attraverso convenzioni e accordi, per la valorizzazione della cultura teatrale, museale, musicale, artistico espressiva, cinematografica, della letteratura e dei vari linguaggi dello spettacolo in genere, anche sotto gli aspetti traduttivi, come elementi di forte valenza educativa, formativa e aggregativa;
- promuovere e realizzare eventi e azioni che permettano l'accessibilità, da parte di soggetti svantaggiati, al teatro, al cinema, alle arti visive ed espressive, alla letteratura e in generale ai diversi linguaggi dello spettacolo e dell'arte nonché al patrimonio culturale;
- realizzare percorsi di formazione, anche professionale, di aggiornamento e di istruzione, sia in ambito scolastico che extra scolastico.

L'Associazione, per decisione del Consiglio Direttivo, potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si potrà avvalere delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 4 - SOCI

Sono previste due categorie formali di soci:

- a) Socio fondatori;
- b) Socio ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione, nello specifico: Comune di Forlì, Università degli Studi di Bologna, Eredi Famiglia Fabbri e

Associazione Incontri Internazionali Diego Fabbri APS.

Sono soci ordinari le persone fisiche, gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro, gli Enti pubblici e le imprese, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

Essi saranno tenuti a versare la quota stabilita nell'atto costitutivo e la successiva quota ordinaria, che verrà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il numero dei soci ordinari è illimitato. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le persone giuridiche pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Con riferimento ai soci persone giuridiche dovrà comunque essere rispettato il vincolo della preponderanza degli ETS ed enti senza scopo di lucro nella compagine associativa.

ART. 5 – MODALITÀ' DI AMMISSIONE

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a) indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- b) dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione motivata, l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 6 – DIRITTI E DOVERI

Tra gli associati, sia fondatori che ordinari, vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

A ciascun socio è attribuito un voto indipendentemente dalle tipologie di socio.

I soci persone giuridiche possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto attraverso il proprio legale rappresentante o delegato e possono accedere alle cariche associative candidando il legale rappresentante o delegato.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà

richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 7 – PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

Lo status di socio si perde per recesso, per morte o, in caso di enti, scioglimento o estinzione, o per esclusione. I soci sono esclusi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa;
- c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Il socio escluso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

I soci receduti, deceduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

ART. 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- ☐ Assemblea dei Soci;
- ☐ Consiglio Direttivo;
- ☐ Presidente;
- ☐ Comitato/i Scientifici (facoltativo)
- ☐ Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

Sono uffici dell'Associazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

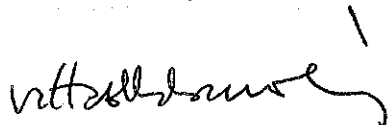
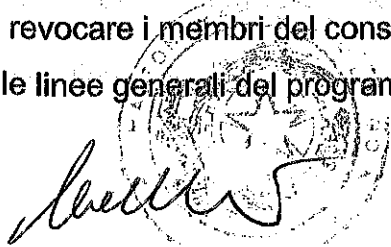
ART. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- ☐ discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- ☐ eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
- ☐ approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;



- ☐ deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- ☐ esprimersi sulla reiezione di domande di ammissione e sui ricorsi presentati dai soci esclusi;
- ☐ deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- ☐ deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- ☐ deliberare sulle proposte di modifica dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, almeno 15 giorni prima dell'adunanza, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattromesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, comunque nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legge per il deposito del bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, salvo che per legge non sia richiesta la verbalizzazione notarile. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea.

L'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nel caso di soci persone giuridiche il voto è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione dell'Associazione, è composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) consiglieri eletti dall'Assemblea sia fra i soci (fondatori e ordinari) che non soci (persone particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei campi specifici inerenti le finalità e l'oggetto sociale), fermo restando che, ai sensi dell'art.26 del Codice del Terzo Settore la maggioranza deve essere scelta fra le persone fisiche associate o indicate dagli enti giuridici associati. I componenti del Consiglio Direttivo non possono percepire alcun compenso, tranne eventuali rimborsi spese, debitamente documentati e inerenti lo svolgimento della loro carica. Sono vietati rimborsi forfettari. Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni.

Gli Enti Pubblici e le Imprese possono concorrere alla nomina di uno o più amministratori a condizione che la stessa non deve configurare situazioni di direzione, coordinamento e controllo di cui all'art. 4 del Codice del Terzo Settore.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, lo stesso può provvedere alle sostituzioni, nominando i primi dei non eletti, salvo ratifica da parte dell'assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o 2/3 (due terzi) dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni.

La comunicazione della convocazione potrà essere effettuata anche in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax e ogni altro messo) purché vi possa essere un riscontro dell'avvenuta comunicazione.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni consigliere a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota a distanza.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

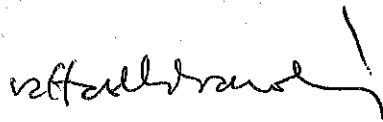
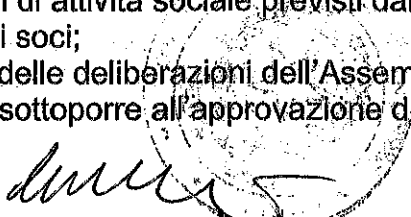
In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i suoi membri:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- Il Tesoriere, quest'ultimo può coincidere con il Segretario qualora il Consiglio Direttivo sia composto da tre componenti;

Inoltre il Consiglio Direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;



- delibera in merito a tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- nomina e revoca il direttore, i collaboratori, i consulenti, i componenti del/i comitato/scientifico/i, i dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- delibera circa l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- individua le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 11 – PRESIDENTE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 12 – SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati, registro dei volontari assicurati) e cura la corrispondenza dell'Associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – DIRETTORE

Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore che resta in carica per il periodo determinato nell'atto di nomina. Qualora nominato, la carica di Direttore è incompatibile con la carica di Presidente e/o consigliere del Consiglio Direttivo.

Il Direttore ha la responsabilità gestionale dell'Associazione ed opera, in stretta collaborazione con gli Organi dell'Associazione, assicurando l'attuazione dei piani annuali ed esercita, fatte salve le ulteriori attribuzioni di poteri che gli venissero di volta in volta conferite dal Consiglio Direttivo. Nel dettaglio esercita le seguenti funzioni;

provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Associazione, nonché, alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Direttivo;

partecipa senza diritto di voto, e con funzione consultiva, alle riunioni del Consiglio di Direttivo, alle sedute dell'Assemblea;

coordina e sovrintende le attività della Associazione;

è responsabile del buon andamento delle attività della Associazione relativamente alle funzioni di sua spettanza; indirizza e coordina il personale sulla base delle scelte organizzative e del piano delle attività deliberato dal Consiglio Direttivo;

Mull  *rtellano*
sovrintende alle relazioni esterne ed internazionali;
propone al Consiglio di Direttivo il piano annuale e pluriennale delle attività;
propone al Consiglio di Direttivo il budget di ciascun esercizio;
svolge i compiti ad esso delegati dagli altri Organi della Associazione;
fa proposte al Consiglio Direttivo, in relazione al fabbisogno operativo della Associazione,
sull'avvio e/o sull'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale, di cui sarà il responsabile;

convoca il/i Comitato/i Scientifico/i, se nominato/le ne coordina le attività;
cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Associazione;
riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

La remunerazione del Direttore è determinata dal Consiglio Direttivo.

Al Direttore è attribuita la rappresentanza dell'Associazione nei limiti dei poteri allo stesso delegati.

Art. 14 – Il Comitato Scientifico

Può essere nominato un Comitato Scientifico quale organo di supporto scientifico e organizzativo per la realizzazione di particolari progetti/azioni/attività posti in essere dalla Associazione

Possono essere nominati contemporaneamente più Comitati Scientifici.

Ciascun Comitato Scientifico è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, nominati dal Consiglio di Direttivo tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio, anche sotto gli aspetti gestionale ed organizzativi, nel campo specifico inerente il progetto/azione/attività per cui il Comitato è stato costituito.

Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza e supporto gestionale e collabora con gli altri organi della Associazione. Ogni Comitato Scientifico sarà disciplinato con apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo in sede di nomina.

In particolare, il Comitato Scientifico, su convocazione del Direttore, il quale ultimo può richiederne parere e/o relazione scritta sulla attività svolta in qualsiasi momento, offre consulenza per la progettazione e realizzazione del progetto/azione/attività specifico per cui è stato costituito. Dovrà, inoltre, riunirsi ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, uno degli altri Organi della Associazione. Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare il Presidente dell'Associazione e/o il Direttore.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica fino alla conclusione del progetto/azione/attività specifico per cui è stato costituito il Comitato, in ogni caso non oltre tre anni dalla data di nomina e sono rieleggibili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca in qualsiasi momento da parte del Consiglio Direttivo, previa proposta, motivata, non vincolante della Presidenza e/o del Direttore.

Ai membri del comitato scientifico è attribuito il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute oltre all'eventuale compenso stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 15 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 16 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
- g. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, eventi socio-culturali;
- h. altre entrate compatibili con le finalità sociali degli enti del terzo settore;
- i. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali;
- l) proventi da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;

Le quote annuali di adesione all'Associazione e i contributi straordinari, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà del patrimonio associativo o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 17 – LIBRI SOCIALI-SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

L'esercizio sociale dell'Associazione va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori a quelle tempo per tempo previste dalla normativa vigente, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in

una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

All'interno del bilancio deve essere inserito un rendiconto specifico delle eventuali attività di raccolta fondi, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna attività.

ART. 18 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

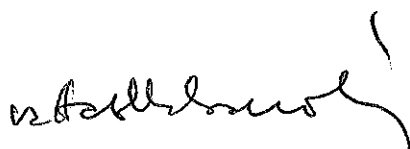
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D. Lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore (in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.



CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE ANALOGICO

(art.22, comma 1, d.lgs. 07/03/2005, n.82 - art.68-ter, legge 16 febbraio 1913, n.89)

Certifico io sottoscritto, Avv. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 10/08/2026, rilasciato da: Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta di 21 pagine e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, la presente copia di documento cartaceo è formata su supporto informatico.

Forlì, 23 dicembre 2024, nel mio studio in Forlì, via Mentana n.4.

File firmato digitalmente dal Notaio Marco MALTONI